



il Patronato della CGIL

Inca Cgil Nazionale - Area Tutela
Dipartimento Immigrazione e Cittadinanza

Roma, 22/06/2023
Prot. 2023-U-DIMM-191
All. 2

Ai Coordinatori Regionali INCA
Ai Direttori Comprensoriali INCA
Agli Uffici Zona INCA
LORO SEDI

Oggetto: **Decreto-legge n. 20 del 10 marzo 2023, recante “Disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all’immigrazione irregolare”, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 50 del 5 maggio 2023 e Circolare del Gabinetto del Ministro dell’Interno n. 0041710 del 19/05/2023.**

Care/i compagne/i,

nella Gazzetta Ufficiale n. 104, del 5 maggio 2023, è stata pubblicata la legge n. 50 di conversione, con modifiche, del decreto-legge n. 20, del 10 marzo 2023, recante “Disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all’immigrazione irregolare”. Successivamente, il 19 maggio 2023, il Gabinetto del Ministro dell’Interno ha emanato la circolare illustrativa n. 0041710. Di seguito si analizzano, punto per punto, le disposizioni emanate dalla legge 50/2023.

1. Capo I: Disposizioni in materia di flussi di ingresso legale e permanenza dei lavoratori stranieri

Reca disposizioni in materia di flussi di ingresso legale (l’agevolazione dell’ingresso nel contesto del decreto flussi), semplifica e accelera le procedure per il rilascio del nulla osta al lavoro e del visto d’ingresso, prevede la possibilità di conversione dei permessi di soggiorno per motivo di studio a lavoro subordinato fuori quota e l’ingresso fuori quota per persone che hanno partecipato a corsi di formazione nel paese di origine, modifica il TUI in materia di durata dei permessi di soggiorno, porta disposizioni in materia di minori non accompagnati, introduce modifiche al sistema di accoglienza e ulteriori modifiche restringenti alle ipotesi di divieto e le possibilità di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale.



il Patronato della CGIL

Inca Cgil Nazionale - Area Tutele
Dipartimento Immigrazione e Cittadinanza

1.2 Misure per la programmazione dei flussi, per la semplificazione e accelerazione delle procedure (art. 1 e 2)

Introduce speciali misure per la programmazione dei flussi di ingresso prevedendo, per il triennio 2023-2025, che i criteri generali per le definizioni delle quote massime di lavoratori stranieri da ammettere nel territorio nazionale, per ognuno dei tre anni, siano definite, in deroga al regime ordinario, con un unico decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e con la possibilità nell'arco del triennio di adottare ulteriori decreti, ove se ne ravvisi l'opportunità.

Prevede l'assegnazione di quote riservate ai lavoratori di Stati che promuovono, per i propri cittadini, campagne di informazioni sui rischi per l'incolumità personale derivanti dall'inserimento in traffici migratori irregolari e introduce un meccanismo premiale in favore dei Paesi che, sulla base di intese o accordi, collaborino con l'Italia in materia di rimpatri autorizzando l'ingresso e il soggiorno per lavoro subordinato, anche stagionale, dei loro cittadini al di fuori delle quote fissate dai flussi.

Come misure per la semplificazione e accelerazione delle procedure di rilascio del nulla osta al lavoro, viene sancito il principio per cui, nelle more della sottoscrizione del contratto di soggiorno per lavoro subordinato – e dunque del rilascio del permesso di soggiorno – **il nulla osta (che è comunque rilasciato qualora nel termine di sessanta giorni la Questura non abbia comunicato motivi ostativi, salvo la facoltà di revoca) consente lo svolgimento di attività lavorativa.**

Rende permanente la disciplina transitoria introdotta dall'art. 44 del decreto legge n. 73, del 21 giugno 2022 convertito, con modificazione, dalla legge n. 122, del 4 agosto 2022: le osservazioni delle prescrizioni del contratto collettivo nazionale e la congruità del numero delle richieste presentate dal datore di lavoro, una volta demandate dalla normativa previgente all'Ispettorato Nazionale del Lavoro, sono definitivamente rimesse ad alcune categorie di professionisti e alle organizzazioni datoriali più rappresentative e sono escluse nel caso in cui la richiesta di nulla osta venga presentata dalle organizzazioni datoriali che abbiano sottoscritto un apposito protocollo d'intesa con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

1.3 Ingresso e soggiorno al di fuori delle quote (art. 3)

Il provvedimento modifica il TUI nella disciplina dei programmi ministeriali di attività di istruzione e di formazione professionale nei Paesi di origine dei migranti, inserendo nell'art. 23, dopo



il Patronato della CGIL

Inca Cgil Nazionale - Area Tutele
Dipartimento Immigrazione e Cittadinanza

il comma 2, il 2-bis che consente l'ingresso e il soggiorno per lavoro subordinato al di fuori delle quote a coloro che abbiano completato le attività di istruzione e formazione professionale e civico-linguistiche nel Paese di origine, istruzione organizzata sulla base dei fabbisogni indicati al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e dalle associazioni di categorie.

Introduce una disciplina transitoria che consente, per gli anni 2023-2024, alle organizzazioni nazionali dei datori di lavoro presenti nel CNEL e alle loro articolazioni territoriali e di categoria, di concordare con organismi formativi, operatori dei servizi per il lavoro o enti e associazioni operanti nel settore dell'immigrazione, **programmi di formazione professionale e civico-linguistica** per la selezione e formazione di lavoratori nei Paesi di origine, con conseguente possibilità per i formati di **fare ingresso nel territorio nazionale fuori quota**, con le procedure previste dall'art. 27 del TUI.

Inoltre, modifica l'art. 6, comma 1, del TUI consentendo la **conversione dei permessi di soggiorno per motivi di studio e formazione in permessi di soggiorno per lavoro al di fuori delle quote** fissate dai decreti flussi.

1.4 Disposizioni in materia di durata del permesso di soggiorno per lavoro a tempo indeterminato, per lavoro autonomo e per ricongiungimento familiare (art. 4)

L'art. 4 modifica il TUI in materia di durata dei permessi di soggiorno per lavoro subordinato a tempo indeterminato, per lavoro autonomo e per ricongiungimento familiare, **prevedendo che il rinnovo dei titoli in questione non possa superare la durata di tre anni.**

1.5 Disposizioni in materia di conversione dei permessi di soggiorno per i minori stranieri non accompagnati (art. 4 bis)

La nuova disciplina, prevista dal Decreto legge, ha inciso sulla conversione del permesso di soggiorno concesso al minore straniero non accompagnato al compimento della maggiore età.

La nuova norma prevede che il permesso di soggiorno per motivi di studio, di accesso al lavoro subordinato o autonomo duri un anno e che possa essere rilasciato **previo parere positivo del Comitato per i minori stranieri.**



il Patronato della CGIL

Inca Cgil Nazionale - Area Tutela
Dipartimento Immigrazione e Cittadinanza

1.6 Ingresso dei lavoratori del settore agricolo e contrasto alle agromafie (art. 5)

I datori di lavoro che abbiano presentato domanda del nulla osta al lavoro nel settore agricolo, ai sensi degli articoli 6, 7, e 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 21, del 29 dicembre 2022 (**decreto flussi 2022**), **ma a cui non siano state assegnate quote**, in tutto o in parte della manodopera, **possono ricevere una priorità**, rispetto ai nuovi richiedenti, **nei futuri decreti flussi nel corso del triennio 2023-2025**, nel limite delle quote assegnate al settore agricolo.

Inoltre, il personale dell'Ispektorato Centrale della Tutela della Qualità e Repressione Frodi dei Prodotti Agroalimentari, inquadrato nell'area delle elevate professionalità e nell'area funzionari, ha la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria. Il restante del personale, inquadrato nell'area assistenti e nell'area operatori, è agente di polizia giudiziaria.

1.7 Misure per il sistema di gestione dell'accoglienza e dei controlli di frontiera (art. 5 bis, art. 5 ter, art. 5 quater, art. 6, art. 6 bis e art. 6 ter)

Fino al 31 dicembre 2025 i Centri di Permanenza per il Rimpatrio (CPR) e, con una modifica intervenuta in Senato, **anche gli hotspot** (centri sulle frontiere esterne all'unione) **e i centri governativi di prima accoglienza, possono essere realizzati in deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale, antimafia e dell'Unione europea.**

I Prefetti potranno individuare luoghi provvisori, per il tempo strettamente necessario, per i richiedenti asilo *"in strutture di accoglienza provvisoria in caso di indisponibilità di posti nei centri di accoglienza governativi"*. In tali strutture sono comunque assicurate le prestazioni concernenti il vitto, l'alloggio, il vestiario, l'assistenza sanitaria e la mediazione linguistico-culturale.

In deroga alla normativa vigente, l'hotspot di Lampedusa viene affidato alla Croce Rossa Italiana fino al 31 dicembre 2025.

L'art. 5-ter ridefinisce la platea dei soggetti legittimati ad accedere al Sistema di Accoglienza e Integrazione (SAI). **Non è più consentito l'accesso ai richiedenti la protezione internazionale** che vengono così esclusi e dovranno essere accolti nei Centri di Accoglienza Straordinaria (CAS).

È fatta eccezione ai richiedenti protezione internazionale che entrino in Italia in attuazione di protocolli sui corridoi umanitari, ovvero evacuazioni o programmi di reinsediamento nel territorio



il Patronato della CGIL

Inca Cgil Nazionale - Area Tutele
Dipartimento Immigrazione e Cittadinanza

nazionale, nonché per i richiedenti che appartengono alle categorie vulnerabili che prevedono l'individuazione dei beneficiari in collaborazione con l'UNHCR, **nonché per i cittadini afgani richiedenti protezione internazionale che fanno ingresso in Italia a seguito di operazioni di evacuazione effettuate dalle Autorità italiane e per i profughi ucraini titolari della protezione temporanea.**

Le nuove disposizioni non si applicano ai richiedenti la protezione internazionale che, alla data di entrata in vigore della legge di conversione, siano già presenti nelle strutture del SAI.

Il decreto non prevede più l'espulsione immediata per violazioni gravi o reiterate delle regole del centro o procurati danni alla proprietà, ma sono state introdotte misure progressive che vanno dalla riduzione delle misure di accoglienza al trasferimento in altre strutture.

È individuata quale **causa di decadenza dalle misure di accoglienza nel SAI la mancata presentazione, entro 7 giorni, del richiedente presso la struttura individuata**, salvo casi di forza maggiore o di ritardo motivato.

In caso di revoca dell'accoglienza per gravi motivi e ove emergano i presupposti per la valutazione di pericolosità, il prefetto dispone la revoca delle misure e ne dà comunicazione al questore ai fini dell'adozione del provvedimento di trattenimento.

Vengono limitati i servizi da assicurare nei centri governativi di accoglienza e nei CAS alla sola assistenza materiale, sanitaria, sociale e alla mediazione linguistico-culturale e vengono **esclusi, inspiegabilmente, l'assistenza psicologica, la somministrazione di corsi di lingua italiana e i servizi di orientamento legale e al territorio.**

1.8 Protezione speciale, vittime del reato di costrizione o induzione al matrimonio, cure mediche e calamità naturali (art. 7)

L'art. 7 sopprime il terzo e il quarto periodo del comma 1.1 dell'art. 19 del TUI, concernenti il divieto di respingimento ed espulsione qualora vi sia fondato motivo di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare (circostanza che consentiva il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale). **Viene, inoltre, soppressa la possibilità di presentare la domanda di protezione speciale direttamente in Questura.**



il Patronato della CGIL

Inca Cgil Nazionale - Area Tutele
Dipartimento Immigrazione e Cittadinanza

Tuttavia, **viene prevista una norma di diritto intertemporale per salvaguardare le domande presentate e per i provvedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del decreto-legge, nonché per i permessi di soggiorno per protezione speciale già rilasciati e in corso di validità.**

La nuova normativa restringe (almeno letteralmente) le ipotesi per il riconoscimento della protezione speciale confermando però che la stessa vada riconosciuta ogni qual volta il rimpatrio nel paese di origine possa determinare la violazione di un obbligo costituzionale o internazionale e quindi il diritto all'unità familiare, alla vita privata, alla non discriminazione, alle misure di riabilitazione ecc.

La medesima disposizione **restringe i requisiti per l'ottenimento del permesso di soggiorno per cure mediche e per calamità**, prevedendo la **non convertibilità in permesso di soggiorno per lavoro** e favorisce drasticamente l'espulsione di soggetti inseriti in un percorso di cure mediche, consentendo l'applicazione del **divieto di espulsione solo nei casi di "gravi condizioni psicofisiche o derivante da gravi patologie"**.

Dunque, è possibile chiedere il permesso di soggiorno per motivi di salute solamente nelle ipotesi in cui le condizioni di salute che attivano il divieto di espulsione derivino da *"patologie di particolare gravità non adeguatamente curabili nel Paese di origine"*.

Per quanto riguarda il **permesso per calamità** (art. 20 bis TUI), **il suo rilascio è limitato** alle situazioni *"contingenti ed eccezionali"* e non più alla sola situazione di *"grave calamità"*, rendendolo **rinnovabile per soli 6 mesi ed escludendo la possibilità di convertirlo in permesso per motivi di lavoro.**

Infine, **inserisce il delitto di induzione al matrimonio** (di cui art. 558-bis Codice Penale) tra quelli per i quali, quando siano accertate situazioni di violenza o abuso nei confronti di uno straniero ed emerga un concreto e attuale pericolo per la sua incolumità, **può essere rilasciato un permesso di soggiorno per consentire alla vittima di sottrarsi alla violenza.**

1.9 Disposizioni urgenti in materia di procedure accelerate in frontiera e modifica del processo per la protezione internazionale (art. 7 bis, art. 7 ter, art. 7 quater e art. 7 quinquies)

La legge 50 del 2023 ha modificato la procedura volta al riconoscimento della protezione internazionale (asilo e protezione sussidiaria) di coloro che sono oggetto di persecuzione o vittime di



il Patronato della CGIL

Inca Cgil Nazionale - Area Tutela
Dipartimento Immigrazione e Cittadinanza

un danno grave nel loro Paese di origine. Nello specifico **ha introdotto una nuova ipotesi di procedura accelerata per le domande presentate direttamente alla frontiera o in zona di transito**, nel caso in cui **il richiedente provenga da uno dei Paesi di origine sicura o dopo aver eluso o tentato di eludere i controlli**, stabilendo che **la Commissione territoriale assuma le proprie decisioni nel termine di 7 giorni**. Prevede, inoltre, che il ricorso avverso la decisione negativa della Commissione territoriale, assunta in esito alla procedura accelerata di frontiera, non sospenda l'efficacia esecutiva della stessa, salvo la possibilità per il richiedente di richiedere la sospensione con specifica istanza di parte.

Inoltre, viene introdotta la possibilità del trattenimento del richiedente durante la procedura accelerata di esame della domanda presentata alla frontiera e, in caso di ricorso, fino alla decisione da parte del Tribunale sull'istanza di sospensione dell'efficacia del diniego, al solo scopo di accertare il diritto ad entrare nel territorio dello Stato. In questo caso, il trattenimento non potrà protrarsi oltre le quattro settimane. Prevede anche termini abbreviati per la fase cautelare del giudizio che si devono concludere nell'arco di quattro settimane.

In aggiunta, con **l'emissione del provvedimento negativo sulla richiesta di protezione internazionale**, la Commissione, dopo aver sentito la Questura sulla non applicabilità dei divieti di espulsione, attesterà la condizione di espellibilità del cittadino straniero. La pratica di esecuzione del provvedimento sarà sospesa fino alla decisione sul ricorso avverso il provvedimento di rigetto o fino alla decisione sulla sospensiva ma, in caso di esito negativo, produrrà gli effetti di legge e quindi la persona sarà espellibile senza necessità di alcun ulteriore provvedimento.

Viene **limitata la possibilità di dichiarare ammissibile una seconda domanda di asilo** in quanto questa sarà esaminata nel merito solo quando siano stati adottati elementi nuovi o prove nuove *“che rendano significativamente più probabile che la persona possa beneficiare della protezione internazionale, salvo che il richiedente alleggi fondatamente di essere stato, non per colpa sua, impossibilitato a presentare tali elementi o prove in occasione della sua precedente domanda o del successivo ricorso giurisdizionale”*. **L'onore della prova della mancanza di colpa è a carico del richiedente.**

L'art. 7-quater stabilisce **la possibilità per i richiedenti asilo di partecipare a distanza alle udienze di convalida dei provvedimenti di accompagnamento alla frontiera e di trattenimento.**



il Patronato della CGIL

Inca Cgil Nazionale - Area Tutela
Dipartimento Immigrazione e Cittadinanza

L'art. 7-quinquies **introduce una procedura semplificata per la decisione dei ricorsi depositati entro il 31 dicembre 2021 in materia di riconoscimento della protezione internazionale.**

2. Capo II: Disposizioni in materia di prevenzione e contrasto all'immigrazione irregolare (art. 8, 9, art. 9-ter e art. 10)

Il Capo II si apre con l'art. 8 che, da un lato **inasprisce le pene per i delitti concernenti l'immigrazione irregolare** e, dall'altro, **introduce la nuova fattispecie di reato di morte e lesione** come conseguenza di delitti in materia di immigrazione clandestina, con pena prevista da due a ventiquattro anni. Il reato è punito anche quando la morte o lesione si verifica al di fuori del territorio italiano.

Mentre l'art. 9 apporta modifiche in materia di espulsione e ricorsi sul riconoscimento della protezione internazionale. In materia di delitti commessi nei centri o nelle strutture per richiedenti protezione internazionale, **estende l'istituto dell'arresto in flagranza differita**, già previsto per i delitti commessi con violenza alle persone o alle cose nei CPR e negli hotspot, all'ipotesi in cui i citati delitti siano commessi durante la permanenza nei centri di accoglienza, nei CAS e nelle strutture del SAI.

Sempre l'art. 9-ter prevede la possibilità di **perdere lo status di rifugiato nel caso di rientro nel Paese di origine per un periodo di breve durata, se il viaggio non è giustificato da gravi e comprovati motivi.**

L'art. 10 introduce strategie volte a velocizzare il sistema di rimpatri. **Introduce misure derogatorie e semplificatorie dirette a consentire la rapida** estensione della rete dei centri e consente, fino al 31 dicembre 2025, di ampliare o realizzare nuovi CPR, in deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale e dal codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, fermo il rispetto dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'unione europea.

In fine, l'art. 10-bis **ha esteso la durata massima del trattenimento dello straniero nei centri di permanenza per il rimpatrio da 30 a 45 giorni.**

La legge n. 50/2023 contiene misure che caratterizzano la scelta del Governo di mettere nuovamente al centro la criminalizzazione dei migranti, il restringimento dei diritti e, di conseguenza, costringendo le persone all'irregolarità.



il Patronato della CGIL

Inca Cgil Nazionale - Area Tutele
Dipartimento Immigrazione e Cittadinanza

Seguiranno approfondimenti riguardanti la circolare attuativa del Ministero dell'interno e un approfondimento sui permessi di soggiorno per protezione speciale.

Fraterni saluti

Valeria De Amorim Pio
Responsabile Dip. Immigrazione e Cittadinanza

Sara Palazzoli
p. Il Collegio di Presidenza